



# Regione Molise

*Am. b. A. F. (A. F.)*

GIUNTA REGIONALE

Seduta del 1 DIC. 2010

Deliberazione n. 964

## OGGETTO:

D.M. 30/10/2007 "Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, nel territorio della Repubblica Italiana. Recepimento Decisione della Commissione 2006/464/CE". - Istituzione zona di insediamento nel territorio della Regione Molise nelle province di Campobasso ed Isernia.

## LA GIUNTA REGIONALE

riunitasi il giorno 1 DIC. 2010 nella sede dell'Ente con la presenza dei Sigg.:

- |               |                |            |
|---------------|----------------|------------|
| 1) IORIO      | Angelo Michele | PRESIDENTE |
| 2) CAVALIERE  | Nicola         | ASSESSORE  |
| 3) DI SANDRO  | Filoteo        | "          |
| 4) FUSCO      | Angiolina      | "          |
| 5) MARINELLI  | Franco Giorgio | "          |
| 6) MUCCILLI   | Salvatore      | "          |
| 7) VELARDI    | Luigi          | "          |
| 8) VITAGLIANO | Gianfranco     | "          |

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
	X

Atto da pubblicare	Integralmente	<input checked="" type="checkbox"/>
	Per estratto	<input type="checkbox"/>
	Sul sito Web	<input checked="" type="checkbox"/>
Il Dirigente del Servizio (Dott. Nicola Di Lisa)		

SEGRETARIO: Laura de SANTIS

## HA DECISO

quanto di seguito riportato sull'argomento di cui all'oggetto (facciate interne):

Campobasso

Il Responsabile dell'istruttoria  
(Dott. Aldo Amato)

Il Direttore Generale  
(Art.2 comma 2 lett. a) DGR 256/07)  
(Dott. Antonio Francioni)

Il Responsabile del Servizio  
(Dott. Nicola Di Lisa)

## LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore Cavaliere;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento interno di questa Giunta:

- a) del parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Dirigente del Servizio e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa;
- b) del parere del Direttore Generale in merito alla coerenza della proposta con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione medesima;

VISTA la legge regionale 8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni e la normativa attuativa della stessa;

VISTO il regolamento interno di questa Giunta;

SU PROPOSTA dell'Assessore Cavaliere;

### UNANIME DELIBERA

1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta corredati dei pareri di cui all'art. 13 del Regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2. di fare proprio ed approvare il documento (**Allegato 1**), "*Delimitazione zona di insediamento del Cinipide del castagno e condizioni fitosanitarie da rispettare e porre in atto all'interno di tale zona*", che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di fare proprio ed approvare il documento (**Allegato A**) "*Linee regionali di intervento per il contenimento del cinipide galligeno del castagno*", che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di fare propria ed approvare la cartografia (**Allegato B**) che delimita la zona di insediamento del cinipide del castagno, che allegata alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
5. di delegare, per accelerare l'attuazione delle misure di profilassi, il Dirigente del Servizio Fitosanitario Regionale, della Direzione III, all'emanazione di provvedimenti di individuazione e delimitazione di nuove aree di infestazione o di insediamento e, delle relative zone di rispetto, nonché, all'emanazione di nuove prescrizioni di profilassi fitosanitaria necessarie per il contenimento del Cinipide del castagno;
6. che per quanto non previsto nella presente deliberazione si fa riferimento al Decreto Ministeriale 30/10/2007 e al D.Lgs n. 214/2005. Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, gli inadempienti alle disposizioni di cui alla presente deliberazione sono soggetti alle sanzioni amministrative stabilite dall'art. 54 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
7. che le presenti misure di emergenza fitosanitaria entrano in vigore a far data dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.



ALLEGATI ATT  
IL SEGRETARIO  
*[Handwritten signature]*



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO:

**D.M. 30/10/2007 “Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, nel territorio della Repubblica Italiana. Recepimento Decisione della Commissione 2006/464/CE”. - Istituzione zona di insediamento nel territorio della Regione Molise nelle province di Campobasso ed Isernia.**

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, in virtù del quale è stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria (art. 71 comma 1 lettera c);

**VISTO** il D.Lgs 4 giugno 1997 n. 143 “*Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e di riorganizzazione dell'Amministrazione centrale*”;

**VISTO** il D.Lgs 30 luglio 1999 n. 300 “*Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

**VISTA** la L.R. n. 31 del 20/09/1996 “*Istituzione del Servizio Fitosanitario Regionale*”;

**VISTO** il D.Lgs 19 agosto 2005 n. 214 “*Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali*” ed in particolare gli artt. 50, comma 1, lett. g), i) e 54, comma 23 che impongono:

- ◆ di prescrivere, sul territorio di propria competenza, tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
- ◆ di istituire zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e prescrivere per tali zone tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;
- ◆ che chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dai Servizi fitosanitari Regionali ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera g), e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00;

**VISTA** la decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2006/464/CE del 27 giugno 2006 che stabilisce misure di emergenza provvisorie per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu;

**VISTO** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 30/10/2007 “*Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, nel territorio della Repubblica Italiana. Recepimento Decisione della Commissione 2006/464/CE*”;

**CONSIDERATO** che, a seguito degli accertamenti effettuati dal Servizio Fitosanitario Regionale in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.M. 30/10/2007, è stata accertata la presenza del cinipide galligeno del castagno “*Dryocosmus kuriphilus*”, in vaste aree castanicole della Provincia di Campobasso ed Isernia per le quali sono state delimitate le “zone focolaio” dell'infestazione ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso Decreto;

**RITENUTO** di dover predisporre ed approvare il documento “*Linee regionali di intervento per il contenimento del cinipide galligeno del castagno*”, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);

**PRESO ATTO** che, dalle conoscenze scientifiche del momento, l'eradicazione del cinipide del castagno in una zona di focolaio, od il contenimento della sua diffusione, è possibile solo attraverso la raccolta e la distruzione mediante abbruciatura delle parti della chioma con sintomi evidenti di attacco;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.M. 30/10/2007, stante la pericolosità del cinipide del castagno, il Servizio Fitosanitario Regionale ha prescritto in tutte le aree castanicole

riscontrate positive alla presenza del “*Dryocosmus kuriphilus*” gli interventi fitosanitari sopraindicati, ritenuti idonei ad eradicare il fitofago o a limitarne la diffusione;

**VISTO** che in questi territori, l’applicazione delle misure prescrittive di eradicazione previste per le aree focolaio non comporterebbe più alcun vantaggio, data l’estensione delle aree infestate e l’elevato livello di presenza dell’organismo nocivo che è ormai tale da non poter ritenere possibile, allo stato attuale delle conoscenze fitosanitarie, l’eradicazione del suddetto insetto.

Pertanto, le aree riportate nella tabella che segue devono essere complessivamente inserite ai sensi degli art. 8 e 9 del DM 30/10/2007 nella **zona insediamento**;

### **ZONE INSEDIAMENTO DEL CINIPIDE delimitate ai sensi del D.M. 30/10/2007**

<b>Provincia</b>	<b>Comuni</b>	<b>Area infestata</b>
CAMPOBASSO	San Polo Matese, Bojano, Busso, Campochiaro, Guardiaregia	Intero territorio comunale
ISERNIA	Monteroduni, Sant’Agapito, Sesto Campano, Longano	Intero territorio comunale

#### **RITENUTO:**

- di dover disporre, ai sensi dell’articolo 12, punti 2 e 3, del DM 30/10/2007, che i vegetali di Castanea prodotti nella zona di insediamento possano essere spostati sia all’interno che all’esterno della zona d’insediamento stessa, nel periodo decorrente dal 1° novembre di ciascun anno al 30 aprile dell’anno successivo, previa una specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale, a seguito di ispezioni, e secondo la procedura approvata dal Comitato fitosanitario nazionale nella seduta del 20/2/2008. Tale procedura prevede l’obbligo per i vivaisti ed i centri di giardinaggio di mantenere tali vegetali, nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 31 ottobre di ciascun anno, sotto una struttura ricoperta con reti antinsetto a maglie massimo di 1 mm, distanziata opportunamente dalla chioma. Qualora la struttura debba permettere l’ingresso del personale, ciò deve avvenire attraverso una doppia porta antinsetto.

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:



1. ai sensi dell’ articolo 50 del Decreto Legislativo 214/2005 e del combinato disposto degli articoli 8 e 9 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 30/10/2007:
  - di delimitare la **zona di insediamento**, in cui è stata accertata ufficialmente la presenza del cinipide galligeno del castagno e in cui non si ritiene più possibile la sua eradicazione. La zona di insediamento è costituita dall’area infestata, dove la presenza del cinipide è stata confermata, e da una fascia tampone con un limite di almeno 15 Km al di là del confine dell’area infestata, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

<b>Provincia</b>	<b>Comuni</b>	<b>Area infestata</b>
CAMPOBASSO	San Polo Matese, Bojano, Busso, Campochiaro, Guardiaregia	Intero territorio comunale
ISERNIA	Monteroduni, Sant’Agapito, Sesto Campano, Longano	Intero territorio comunale


2. di approvare il documento “*Linee regionali di intervento per il contenimento del cinipide galligeno del castagno*”, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);
3. di vietare, ai sensi dell’art. 3, punto 2 del DM 30/10/2007, lo spostamento dei vegetali di *Castanea Mill.* destinati alla piantagione, ad eccezione dei frutti e delle sementi, al di fuori o all’interno della zona di insediamento;
4. di disporre, ai sensi del punto 2, dell’articolo 12 del DM 30/10/2007, che i vegetali di Castanea prodotti nella zona di insediamento possano essere spostati, sia all’interno che

all'esterno della zona d'insediamento stessa, nel periodo decorrente dal 1° novembre di ciascun anno al 30 aprile dell'anno successivo, previa una specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale, a seguito di ispezioni, e secondo la procedura approvata dal Comitato fitosanitario nazionale nella seduta del 20/2/2008. Tale procedura prevede l'obbligo per i vivaisti ed i centri di giardinaggio di mantenere tali vegetali, nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 31 ottobre di ciascun anno, sotto una struttura ricoperta con reti antinsetto a maglie massimo di 1 mm, distanziata opportunamente dalla chioma. Qualora la struttura debba permettere l'ingresso del personale, ciò deve avvenire attraverso una doppia porta antinsetto;


5. di disporre, ai sensi dell'art.12 punto 4, del D.M. 30/10/2007, che il Servizio Fitosanitario Regionale possa rilasciare specifiche autorizzazioni, a seguito di valutazione del rischio fitosanitario, all'introduzione temporanea nella zona di insediamento, dal 1° novembre al 30 aprile dell'anno successivo, di vegetali di *Castanea* accompagnati da passaporto delle piante e prodotti conformemente a quanto disposto dall'articolo 6 dello stesso decreto, ai fini del loro immagazzinamento e condizionamento;
6. di fare obbligo ai proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei terreni dove sono presenti piante del genere *Castanea spp.*, destinate alla produzione di legno o di frutto, ricadenti nella zona di insediamento, il rispetto di ogni altra prescrizione imposta dal Servizio Fitosanitario Regionale ai sensi delle vigenti disposizioni in materia fitosanitaria;
7. di delegare, per accelerare l'attuazione delle misure di profilassi, il Dirigente del Servizio Fitosanitario Regionale, della Direzione III, all'emanazione di provvedimenti di individuazione e delimitazione di nuove aree di infestazione o di insediamento e, delle relative zone di rispetto, nonché, all'emanazione di nuove prescrizioni di profilassi fitosanitaria necessarie per il contenimento del Cinipide del castagno;
8. che la zona delimitata è inserita nella cartografia allegata alla presente deliberazione e di essa facente parte integrante (Allegato B);
9. che per quanto non previsto nella presente deliberazione si fa riferimento al Decreto Ministeriale 30/10/2007 e al D.Lgs n. 214/2005. Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, gli inadempienti alle disposizioni di cui alla presente deliberazione sono soggetti alle sanzioni amministrative stabilite dall'art. 54 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
10. che le presenti misure di emergenza fitosanitaria entrano in vigore a far data dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Campobasso, li \_\_\_\_\_

Istruttore  
(Dott. Aldo Amato)



Il Dirigente del Servizio  
(Dott. Nicola Di Lisa)





ALLEGATO ALLA DELIBERA  
n. 964 del - 1 DIC 2010

**PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' E ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento interno della Giunta , si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l'atto non comporta impegno di spesa.

Campobasso, li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Servizio  
(*Dott. Nicola Di Lisa*)

---



ALLEGATO ALLA DELIBERA  
n. 964 del - 1 DIC 2010

## PARERE DI COERENZA E PROPOSTA

Il Direttore Generale della Direzione Generale III, Dott. Antonio Francioni, visto il documento istruttorio, atteso che sull'atto sono stati espressi il parere di legittimità, di regolarità tecnico-amministrativa ~~e il visto di regolarità contabile~~, ESPRIME parere favorevole in ordine alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione medesima e, pertanto,

### PROPONE

all'Assessore Cavaliere l'invio all'esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.

Campobasso, li \_\_\_\_\_

Il Direttore Generale  
(Dott. Antonio Francioni)

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

IL SEGRETARIO  
de Santis

F.to \_\_\_\_\_

IL PRESIDENTE  
F.to Angelo Michele Iorio

\_\_\_\_\_

---

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Campobasso, li 06 dicembre 2010

\_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO  
Laura de Santis

\_\_\_\_\_

*Laura de Santis*

---

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Visto: IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Campobasso, li \_\_\_\_\_